

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il ricorrente premette di essere in legittimo possesso di un certificato di deposito al portatore emesso in data 07/02/1994 con vincolo a diciotto mesi, in scadenza al 07/08/1995 e tasso di interesse lordo del 7,60%.

Deduce che il certificato venne emesso previo deposito di £ 51.000.000,00 da parte del defunto suocero e che venne rinvenuto casualmente soltanto in tempi recenti, diversi anni dopo la dipartita dell'intestatario avvenuta nel 2002.

Secondo lo schema riepilogativo rilasciato a suo tempo dalla banca, il titolo al portatore avrebbe dovuto generare tre cedole periodiche con facoltà di incassarle alla scadenza di ciascun semestre, fino al 07/08/1995.

In risposta alla PEC con cui chiedeva il rimborso del certificato, la resistente alludeva alla “*mancata migrazione del rapporto in oggetto nei propri archivi informatici*”, eccependo in ogni caso la prescrizione.

Rappresenta, al riguardo, che nel 1997, l'allora istituto emittente veniva assorbito, mediante atto di fusione per incorporazione, dall'odierna convenuta, succeduta dunque in tutti i rapporti contrattuali già facenti capo alla banca incorporata.

Ritiene – sulla scorta delle giurisprudenza di legittimità – che la fusione mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario e dell'introduzione dell'art. 2504-*bis* c.c., realizzi una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale con conseguente sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporata, della società incorporante.

Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, invece, invoca la giurisprudenza arbitrale secondo cui la data di scadenza prevista dal titolo, *“in mancanza di documentazione relativa al regolamento contrattuale, ben potrebbe riferirsi alla data ultima per la maturazione degli interessi, con conseguente “svincolo” della somma, che tornerebbe a confluire nelle somme depositate nel conto ordinario. Peraltro, secondo l’orientamento dei Collegi, l’onere della prova che la data riguardi il computo dei termini di prescrizione del diritto al rimborso e non regoli soltanto il tempo in cui le somme sono fruttifere incombe sull’intermediario”*.

Richiama altre pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di deposito bancario per cui osserva che l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente.

Ritiene, pertanto, che la data del 07/08/1995 deve intendersi soltanto come prima data utile in cui il depositante (o i successivi possessori del titolo) aveva la mera facoltà (non già l'obbligo) di richiedere la liquidazione.

Lamenta di aver chiesto all'intermediario, già nel 2002, il conto di tutti i rapporti facenti capo al *de cuius*, ma che *“i funzionari del suddetto istituto creditizio ebbero colposamente a nascondere la circostanza dell’esistenza del certificato di deposito di cui trattasi”*.

Contesta, al riguardo, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede che ha impedito agli eredi di rivolgere le proprie richieste al fondo dei rapporti dormienti istituito presso il MEF (Consap) con l. 23/12/2005 n. 266, la cui disciplina è stata approvata mediante il d.P.R. n. 116/2007.

Sul punto, osserva che *“per via delle gravi omissioni nel comportamento della banca depositaria, ne discenderebbe uno specifico titolo di responsabilità (dolosa o colposa) a carico della stessa banca odierna resistente, col conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale”*.

Ricostruisce la somma dovuta in forza del certificato oggetto di ricorso, oltre gli interessi legali e chiede di:

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente (legittimato ex art. 2003 c.c.) alla liquidazione del certificato di deposito al portatore emesso il 07/02/1994;
- 2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della convenuta per non aver attivato la devoluzione del titolo al fondo dei depositi dormienti;
- 3) in ogni caso, condannare l'intermediario al pagamento di sorte capitale per € 26.339,30 con la maggiorazione a titolo di interessi convenzionali maturati fino alla scadenza del vincolo pari ad € 28.966,64 e riconoscimento degli ulteriori interessi maturati al saggio legale;
- 4) condannare al pagamento di spese e onorari del presente procedimento.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo.

In particolare, ritiene che non può essere considerato tale una qualsiasi comunicazione tra le parti, in assenza di quelle stesse doglianze che saranno poi oggetto di successivo ricorso.

Eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente che non risulta essere erede legittimo o testamentario del *de cuius* intestatario del certificato.

Nel merito, fa presente di aver incorporato la banca emittente il certificato a seguito di fusione del 01/01/1997 e che *“non è stata riscontrata la migrazione del certificato di deposito al portatore oggetto di ricorso”*.

Presume, pertanto, che la posizione in questione sia stata già rimborsata.

In merito alla prescrizione, cita l'art. 7 del regolamento contrattuale apposto sul retro del certificato, secondo cui *“il regolamento degli interessi [...] avviene, in sede di estinzione del certificato e cioè alla scadenza del vincolo”*.

Osserva, pertanto, che l'estinzione del certificato è intrinsecamente legata alla scadenza del vincolo, configurandosi in tal modo un termine finale noto e certo.

Richiama, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto al rimborso del capitale è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dalla data di scadenza indicata nel contratto o nel certificato, ossia dal termine fisso previsto dal titolo.

Eccepisce pertanto l'avvenuta prescrizione, posto che non risulta fornita prova di atti interruttivi validi ed efficaci intervenuti nel decennio successivo alla scadenza.

Quanto agli interessi, invoca invece la prescrizione quinquennale a far data dalla loro maturazione (ovvero quando diventano esigibili); in particolare, richiama una recente ordinanza della Corte di Cassazione la quale individua per i depositi bancari a scadenza fissa, la decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza pattuita, a differenza di quanto avviene per i depositi liberi.

Considera, infine, inapplicabile la disciplina sui rapporti dormienti perché entrata in vigore nel 2007, allorquando il diritto al rimborso era già estinto.

In ogni caso rappresenta che *“anche laddove si volesse ipotizzare un diritto a richiedere il rimborso delle somme devolute al Fondo presso Consap, si osserva che tale diritto è anch'esso soggetto alla prescrizione decennale”*.

Chiede, dunque, di dichiarare il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, ovvero di respingerlo nel merito per intervenuta prescrizione del diritto azionato.

In sede di repliche il ricorrente eccepisce la violazione del termine perentorio di 30 giorni entro cui la banca era tenuta a produrre le controdeduzioni, depositate il 14/01/2026 a fronte di un ricorso presentato in data 18/11/2025.

Con riferimento alla dedotta carenza di reclamo, fa presente che la stessa convenuta ha riferito dell'invio di una PEC, datata 21/05/2025, con cui veniva rivendicato il diritto del possessore del titolo ad ottenere il rimborso.

In relazione alla legittimazione attiva, osserva che il semplice possesso del titolo al portatore rappresenta l'unico requisito legittimante per la richiesta di rimborso, come del resto confermato dall'art. 2 del regolamento sul funzionamento del certificato *ex adverso* prodotto in atti.

In merito alla prescrizione, fa presente che l'esibizione del citato regolamento non consente di chiarire in modo inequivoco se la scadenza apposta sul fronte regolasse solo il tempo in cui le somme erano fruttifere ed inesigibili ovvero rappresentasse, essa stessa, anche il *dies a quo* per il computo del termine prescrizione del diritto al rimborso.

Al riguardo, richiama gli artt. 1362 e 1363 c.c. e ritiene che dalla lettura combinata degli artt. 3 e 5 del certificato di deposito possa evincersi che la data del 07/08/1995 vada intesa come mera scadenza del vincolo e cessazione della produzione degli interessi fruttiferi al saggio pattuito.

Invoca, altresì, l'applicazione degli artt. 1370 e 1371 c.c. in tema di contratto predisposto su un modulo prestampato.

Deduce che grava sull'intermediario fornire prova del fatto che la data apposta sul fronte del titolo alluda al *dies a quo* per il computo del termine prescrizione e non regoli solo il tempo in cui le somme sono fruttifere.

Anche in merito alla dedotta inapplicabilità della disciplina sui rapporti dormienti, contesta l'intervenuta prescrizione e, in ogni caso, ritiene comunque configurabile una responsabilità della banca per l'omesso invio al depositante di ogni e qualsivoglia comunicazione sull'attivazione della procedura in termini.

Ribadisce per il resto quanto già argomentato e concluso.

All'atto delle controrepliche l'intermediario chiarisce innanzitutto che, in caso di adesione ad un'associazione di categoria, come nel caso di specie, il termine per la trasmissione delle controdeduzioni è di 45 giorni dalla data di ricezione del ricorso: tenuto altresì conto della sospensione tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, considera infondata l'avversa eccezione di tardività.

In relazione alla carenza di reclamo, evidenzia che la PEC con cui il ricorrente chiedeva il rimborso del certificato costituisce, appunto, una mera richiesta, senza che venisse sollevata alcuna delle contestazioni oggetto del ricorso.

Ritiene che, contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto, le disposizioni regolamentari del certificato *"non si limitano a disciplinare la mera maturazione degli interessi, ma definiscono la struttura temporale del rapporto"*.

In particolare, quanto al già richiamato art. 7, evidenzia che l'espressione *"cioè"* ha funzione esplicativa perché identifica il momento della cessazione dell'efficacia del titolo con la data di scadenza indicata sul frontespizio.

Ritiene, dunque, inconferente il richiamo alle norme codicistiche sull'interpretazione del contratto, data la chiarezza delle disposizioni poste sul retro del certificato.

Insiste con le argomentazioni sollevate in sede di controdeduzioni e per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso il ricorrente chiede la liquidazione di un certificato di deposito al portatore intestato al suocero defunto ed emesso il 07/02/1994.

In via preliminare, il ricorrente eccepisce la tardività con cui l'intermediario avrebbe depositato le proprie controdeduzioni (in data 13/01/2026), considerato che il ricorso risulta inviato in data 18/11/2025.

Sul punto si rammenta che qualora, come nel caso di specie, l'intermediario aderisca a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro il termine perentorio di 30 giorni alla predetta associazione, che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla Segreteria Tecnica (cfr. Disposizioni ABF, sez. VI, par. 1).

Nel caso in esame il ricorso è stato inviato all'intermediario il 19/11/2025; le controdeduzioni risultano dunque depositate entro il termine di 45 giorni, tenuto conto che i termini previsti dalle disposizioni ABF, tranne quelli relativi alla trattazione del reclamo, sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio (sez. VII, par. 4).

Ne consegue che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.

Da parte sua l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo; in particolare, ritiene che la PEC del 21/05/2025 con cui gli veniva richiesto il rimborso del certificato non può costituire valido reclamo in quanto non contiene le contestazioni avanzate nel successivo ricorso.

Secondo le vigenti Disposizioni ABF il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all'intermediario (Sez. VI, par. 1); la mancata presentazione del reclamo costituisce una causa di manifesta inammissibilità del ricorso (Sez. VI, par. 2 nota 1).

Il reclamo, inoltre, deve avere lo stesso contenuto del ricorso.

Questo Collegio suole interpretare il concetto di "*medesima questione*" in termini di "*sostanziale simmetria*" tra ricorso e reclamo, nel senso che il ricorso va ritenuto ammissibile *"solo se l'intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta"* (Collegio di Bari, decisione n. 8942/2023).

In linea generale, poiché il reclamo deve contenere la stessa contestazione formulata all'intermediario con il ricorso, i Collegi hanno a più riprese affermato che non si considerano "reclamo" atti come mere diffide ad adempiere, lettere di messa in mora, proposte di definizione transattiva, richieste chiarimenti (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8946/2022; Collegio di Bologna, decisioni nn. 2017/2022, 9610 /2022 e 1338/2022; Collegio di Milano, decisione n. 2523/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 3268/2022). Nel caso di specie, la PEC qualificata come reclamo dal ricorrente contiene la richiesta di rimborso del certificato, senza che siano avanzate contestazioni all'operato della banca.

Con il riscontro l'intermediario motiva il diniego in considerazione della fusione per incorporazione avvenuta successivamente alla scadenza del certificato ed eccependo la prescrizione di ogni diritto di credito.

Lo stesso ricorrente riconosce di non aver ulteriormente dato seguito alla risposta della banca contestandone le motivazioni con un'ulteriore comunicazione, per cui sembrerebbe non esserci stata un'espressa contestazione sulle doglianze oggetto di ricorso, ossia:

- a) successione, da parte della convenuta, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla banca incorporata;
- b) scarsa chiarezza in ordine alla portata della data di scadenza riportata sul certificato, in particolare se la stessa si riferisse alla data ultima per la maturazione degli interessi ovvero al *dies a quo* per il computo del termine prescrizione;
- c) violazione dei doveri di buona fede e correttezza e applicabilità della disciplina sui rapporti dormienti, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in misura equivalente a quanto avrebbe ottenuto con la liquidazione del titolo.

Sulla scorta di tali constatazioni, l'eccezione preliminare dell'intermediario resistente risulterebbe meritevole di accoglimento, ma – in virtù del principio della ragione più liquida – la disamina del ricorso prosegue nel merito in quanto non è meritevole di accoglimento.

L'intermediario contesta la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto non risulterebbe essere erede legittimo o testamentario del *de cuius* intestatario del certificato e *"non è stata prodotta documentazione idonea (es. Dichiarazione di Successione, Atto Notarile di Accettazione di Eredità) che dimostri l'effettiva inclusione del medesimo nell'asse ereditario"*.

Il certificato di deposito al portatore è un titolo di credito al portatore emesso dalla banca, trasferibile e rappresentativo di depositi a scadenza vincolata.

In relazione alla particolare funzione demandata dal legislatore al documento che incorpora il diritto alla restituzione della somma depositata (certificato di deposito), nei casi di titolo al portatore l'esistenza e il possesso dello stesso costituiscono legittimazione alla riscossione; difatti, ai sensi dell'art. 2003 c.c., *"il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo"*. Si sottolinea che l'intermediario ha riportato il certificato di deposito fronte-retro, con indicazione del regolamento disciplinante il titolo.

L'art. 2 di tale regolamento prevede che la banca considera il presentatore del certificato come legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, senza necessità di compiere indagini sulla legittimità del possesso.

Ne consegue che può ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente.

In ordine alla dedotta mancata migrazione del certificato di deposito al portatore, l'intermediario dichiara di essere succeduto alla banca emittente il certificato a seguito di fusione per incorporazione del 01/01/1997.

Deduce di non riscontrare *“la migrazione del certificato di deposito al portatore oggetto di ricorso”* e che *“la totale assenza di riscontri in archivio, anche quelli storici, fa presumere che la posizione sia stata già definita e/o rimborsata integralmente al portatore prima del 01/01/1997”*.

Senonché non produce documentazione a supporto della “presunzione” relativa all'avvenuto rimborso della posizione.

Si richiama dunque in senso adesivo la giurisprudenza arbitrale secondo cui l'onere di provare l'avvenuto adempimento grava sull'intermediario, non potendosi generalmente considerare valida, a tal fine, neppure la documentazione interna attestante l'avvenuta liquidazione (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 1334/2021; Collegio di Roma, decisione n. 20301/2019).

Con riguardo all'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione del diritto al rimborso, dalle condizioni riportate sul fronte del certificato di deposito al portatore oggetto di ricorso e versato in atti dall'intermediario, risulta:

- l'emissione in data 07/02/1994;
- la durata di 18 mesi del vincolo;
- la scadenza al 07/08/1995.

Secondo il ricorrente il *dies a quo* per il calcolo del termine prescrizione coincide con la data in cui è stato richiesto, per la prima volta, il rimborso (ossia il 21/05/2025), posto che *“solo da tale momento decorre il relativo termine decennale di prescrizione ordinaria”*.

Secondo tale prospettazione, infatti, in mancanza di indicazione contraria, la data di scadenza *“indicata sul frontespizio del titolo ineriva unicamente alla data ultima di produzione di interessi al tasso convenzionale lordo del 7,60%”*.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha versato in atti anche il retro del certificato di deposito; dalle previsioni ivi contenute, si evince quanto segue:

- la somma depositata è vincolata per il periodo fissato, senza che siano ammessi prelevamenti totali o parziali (art. 3);
- il certificato è pagabile alla scadenza del vincolo (art. 5);
- alla scadenza il deposito cessa di produrre interessi, escludendosi la possibilità del rinnovo automatico (art. 6);
- “il regolamento degli interessi [...] avviene, in sede di estinzione del certificato e cioè alla scadenza del vincolo” (art. 7).

L'intermediario, sulla scorta di quanto previsto in particolare dall'art. 7, ritiene che la data di scadenza corrisponda all'estinzione del certificato, vista la presenza della parola “cioè” avente funzione esplicativa del momento di estinzione del titolo.

In ordine alla prescrizione e al relativo onere della prova, i Collegi ABF distinguono i contratti in cui il termine è apposto con riferimento alla facoltà di richiedere la restituzione dai contratti in cui il termine si riferisce al mero decorso degli interessi.

L'onere della prova che la data riguardi il computo dei termini di prescrizione del diritto al rimborso e non regoli soltanto il tempo in cui le somme sono fruttifere incombe sull'intermediario.

Sul punto, si richiama un recente arresto della giurisprudenza arbitrale, reso in analoga controversia con previsioni pattizie allegate agli atti del ricorso, secondo il quale: *“In linea con gli orientamenti dei Collegi ABF, nel caso per cui è controversia deve dunque essere accolta l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso del certificato di deposito, per il capitale e gli interessi, sollevata da parte resistente, in quanto il dies a quo del termine prescrizione decennale va individuato, secondo le previsioni pattizie ricavabili dal titolo, alla data del 22/02/1996 e la richiesta di rimborso è stata avanzata quasi 28 anni dopo tale termine”*; più specificatamente, l’art. 5 del regolamento contrattuale del certificato oggetto di quella controversia prevedeva che: *“La Banca si impegna a corrispondere al portatore, alla scadenza del vincolo, la somma indicata sul presente certificato e gli interessi maturati al netto delle ritenute fiscali dovute”* (Collegio di Torino, decisione n. 1707/2025; in senso conforme Collegio di Roma, decisioni nn. 6986/2025 e 9658/2023; Collegio di Milano, decisione n. 17225/2021; Collegio di Palermo, decisione n. 5643/2023, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ., Sez. I, 20/01/2012, n. 788, secondo la quale *“la condizione di esigibilità del credito è rappresentata non già dal mero esercizio della facoltà di richiedere la restituzione, ma dal decorso del termine di scadenza pattuito, che costituisce dies a quo per il decorso del termine prescrizione del diritto ad ottenere il controvalore del titolo”*).

E’ pur vero che in altri precedenti i Collegi hanno respinto l’eccezione di prescrizione, ma ciò è accaduto in quanto l’intermediario si era limitato ad invocare la data di scadenza prevista dal titolo, senza allegare – come invece accaduto nel caso di specie – la documentazione relativa al regolamento, per cui la data di scadenza ben avrebbe potuto riferirsi alla data ultima per la maturazione degli interessi (così Collegio di Bari, decisione n. 1334/2021).

Nel caso di specie, ritenuto di computare il termine prescrizione a far data dalla data di scadenza apposta sul fronte (07/08/1995), il diritto a chiedere la liquidazione si è prescritto nel 2005 in assenza di atti interruttivi, poiché la prima richiesta di rimborso risale al 21/05/2025.

L’intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione del titolo assorbe le consequenziali doglianze concernenti la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria.

Il ricorrente lamenta inoltre un comportamento omissivo dell’intermediario che avrebbe dovuto trasmettere una comunicazione al risparmiatore e, solo in caso di ulteriore inerzia, avrebbe dovuto devolvere le somme di cui al certificato di deposito al fondo sui cosiddetti depositi dormienti.

In particolare, ritiene che *“nell’ipotetica assenza delle violazioni della banca ai propri obblighi di diligenza professionale, senz’altro [...] si sarebbe attivato tempestivamente onde richiedere il rimborso”* e pertanto, in via subordinata, invoca il risarcimento del danno patrimoniale pari all’importo che avrebbe ottenuto con la liquidazione del titolo.

La legge finanziaria per il 2006 (più precisamente, l’art. 1, co. 345 l. 23/12/2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Tale fondo viene alimentato dall’importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Anche i rapporti di deposito al portatore, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”.

Tuttavia, per i titolari di depositi al portatore la clientela viene informata con: a) la pubblicazione di un avviso generale nei locali della banca; b) l’esposizione nei locali della banca e sul sito web dell’elenco dei depositi al portatore “dormienti” che non siano stati ancora estinti e dell’elenco dei depositi “dormienti” che siano già stati estinti ma non ancora trasferiti al fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L'art. 7 d.P.R. n. 116/2007 ha previsto una disciplina transitoria applicabile ai rapporti il cui termine di 10 anni decorrente dalla data di libera disponibilità delle somme si è compiuto alla data di entrata in vigore del regolamento (17/08/2007): per questi rapporti, la comunicazione di devoluzione prevista dall'art. 3 deve essere effettuata dall'intermediario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Nel caso di specie, il termine di 10 anni decorrente dalla data di libera disponibilità delle somme (07/08/1995) si è compiuto ad agosto del 2005 e pertanto il comportamento contestato all'intermediario si colloca al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro.

Sul punto il Collegio di Coordinamento, in relazione ad una controversia attinente a buoni fruttiferi, ha chiarito che *“se [...] si assume il criterio discrezionale della causa petendi, occorre articolare il tema della competenza temporale in due distinte (per quanto connesse) questioni di diritto: l'una concernente la competenza ratione temporis relativa alla domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti, l'altra riguardante la richiesta di risarcimento del danno”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022).

Ha quindi riconosciuto la sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi, in quanto, in tale ipotesi, *“la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009”* e la prescrizione opposta dall'intermediario *“in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto”*.

A diversa conclusione è giunto in relazione alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del foglio informativo, concludendo, in termini significativi, *mutatis mutandis*, anche per l'odierna controversia, poiché *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022).

Ad ogni buon conto, il Collegio di Torino ha condivisibilmente respinto analoga richiesta risarcitoria senza sollevare la questione dell'incompetenza temporale, ma in considerazione dell'avvenuta prescrizione anche del diritto a richiedere il rimborso a Consap (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 22665/2019).

Ne consegue che, sulla scorta del complesso delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso non è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE